

# Deliberazione 12/12/2001.

Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

## **Criteria e requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9: bonifica dei siti.**

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002)

### **IL COMITATO NAZIONALE**

#### **dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti**

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed in particolare l'art. 30, comma 4, che stabilisce l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, nonche' per le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti inquinati;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Considerato che l'iscrizione all'Albo e' subordinata al possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 riguardante le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti;

#### **Delibera:**

##### **Art. 1.**

##### **Requisiti per l'iscrizione**

1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 devono:

a) dimostrare la disponibilita' delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi di bonifica dei siti secondo i criteri

di cui all'allegato A;

b) dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica dei siti secondo i criteri di cui all'allegato B;

c) disporre della dotazione minima di personale individuata nell'allegato C;

d) soddisfare il requisito di capacita' finanziaria con gli importi di cui all'allegato D.

2. Il possesso della capacita' finanziaria di cui al comma 1, lettera d), e' dimostrato con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi, secondo lo schema allegato sotto la lettera E, o da una dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

##### **Art. 2.**

##### **Responsabile tecnico**

1. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 9 sono individuati nell'allegato F.

##### **Art. 3.**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

1. L'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data di entrata in vigore del decreto che fissera'

modalita' e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, come previsto dall'art. 30, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Roma, 12 dicembre 2001

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Pernice

IL SEGRETARIO

Dott. Eugenio Onori

## Deliberazione 12/12/2001 - Tabelle requisiti minimi per iscrizione nella categoria 9 Albo gestori rifiuti

### ALLEGATO "A"

ELENCO ATTREZZATURE CATEGORIA 9					
1. air-line	9. miniescavatore	17. filtri (per polveri, vapori, ecc.)	25. impianto di ventilazione termico dotato di misurazione di esplosività in linea	32. mezzi per movimento terra	39. stazione di stoccaggio provvisorio rifiuti e caricamento
2. apparecchi di comunicazione	10. campionatori	18. generatore portatile/carrellato	26. impianto fisso o mobile di disidratazione fanghi (comprensivo di sistema di dosaggio di polielettrolita	33. pompe	40. stazione fissa di trattamento
3. aspiratori	11. centrifuga trasportabile per rifiuti/disidratatrice	19. gru manuale	27. impianto mobile/fisso di trattamento rifiuti	34. protezioni individuali	41. transenne per delimitazione
4. attrezzatura per rilievi geofisici	12. compressori	20. gruppo di trattamento/filtraggio acque	28. laboratorio fisso o mobile per analisi chimiche o geologiche	35. quadri elettrici mobili	42. ultradoccia

5 attrezzature per escavazione	13. elettropompe	21. gruppo elettrogeno	29. lampade lampeggianti	36. reggettatrice ad aria compressa per fusti	43. unità di decontaminazione
6. attrezzature per prelievo campioni e loro conservazione	14. esposimetri portatili	22. idro pulitrice	30. misuratore di gas interstiziale nei terreni	37. sistema di triturazione fusti	44. unità di riscaldamento
7. autocarro	15. estintori	23. impianto di depurazione reflui gassosi	31. muletto	38. superfusti	45. vaglio
8. autorespiratori	16. estractore	24. impianto di inertizzazione trasportabile			

VALORE ATTREZZATURE CATEGORIA 9					
	CLASSE E Fino a € 51.645,69	CLASSE D Fino a € 413.165,52	CLASSE C Fino a € 1.549.370,70	CLASSE B Fino a € 7.746.853,49	CLASSE A Oltre € 7.746.853,49
Bonifica siti	€ 92.962,00	€ 232.406,00	€ 413.166,00	€ 981.268,00	€ 1.136.205,00

1. Il presente elenco deve ritenersi esemplificativo e non esaustivo delle attrezzature idonee.
2. Le imprese devono disporre di attrezzature per un valore almeno pari a quello fissato per la classe di iscrizione. Il valore delle attrezzature è dimostrato mediante apposita dichiarazione resa dall'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o mediante perizia giurata che attesti il valore reale delle attrezzature.
3. Con la domanda di iscrizione le imprese devono fornire una scheda tecnica, con descrizione e valore, per ciascuna attrezzatura. Devono, altresì, dimostrare la disponibilità delle attrezzature mediante il possesso di idoneo titolo giuridico che ne garantisca la piena disponibilità.

ALLEGATO "B"

ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA				
CLASSE E Fino a € 51.645,69	CLASSE D Fino a € 413.165,52	CLASSE C Fino a € 1.549.370,70	CLASSE B Fino a € 7.746.853,49	CLASSE A Oltre € 7.746.853,49
NON RICHIESTA	NON RICHIESTA	€ 774.685,00	€ 3.873.427,00	€ 6.455.711,00

1. Per l'iscrizione nelle classi A, B e C, le imprese devono dimostrare di avere eseguito entro il termine dei sette anni che precedono la domanda d'iscrizione, interventi di bonifica o di aver partecipato ad operazioni parziali che hanno concorso ad un intervento complessivo di bonifica, per un importo complessivo non inferiore al 50% del limite superiore della classe per la quale si chiede l'iscrizione. Per la classe A il 50% è calcolato su un importo di € 12.911.422,00.
2. Per l'iscrizione nella classe A deve essere stato eseguito almeno un intervento di bonifica per un importo non inferiore a € 2.065.828,00. Per l'iscrizione nella classe B deve essere stato eseguito almeno un intervento di bonifica per un importo non inferiore a € 1.032.914,00 Per l'iscrizione nella classe C deve essere stato eseguito almeno un intervento di bonifica per un importo non inferiore a € 258.228,00
3. Sono ritenuti idonei gli interventi di bonifica eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati negli ultimi 7 anni che precedono la domanda d'iscrizione. L'esecuzione degli interventi di bonifica è documentata dai certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante. I certificati di regolare esecuzione o di collaudo devono contenere una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi di bonifica eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l'esito.
4. L'importo degli interventi di bonifica è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.

ALLEGATO "C"

DOTAZIONE PERSONALE CATEGORIA 9				
CLASSE E Fino a € 51.645,69	CLASSE D Fino a € 413.165,52	CLASSE C Fino a € 1.549.370,70	CLASSE B Fino a € 7.746.853,49	CLASSE A Oltre € 7.746.853,49
2	6	8	12	15

1. Per ogni cantiere in cui si eseguono interventi di bonifica ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 deve essere prevista la figura di un responsabile di cantiere dell'impresa.
  2. Per l'iscrizione nella classe A, nella dotazione di personale devono essere ricompresi almeno: 1 laureato in Ingegneria; 1 laureato in Chimica; 1 laureato in Scienze Geologiche.
  3. Per l'iscrizione nella classe B, nella dotazione di personale devono essere ricompresi almeno: 1 laureato in Ingegneria e 1 laureato in Chimica o in Scienze Geologiche.
  4. Per l'iscrizione nelle classi C e D, nella dotazione di personale devono essere ricompresi almeno: 1 laureato o in Ingegneria o in Chimica o in Scienze Geologiche.
- N.B. Il presente allegato è relativo al solo personale tecnico.

ALLEGATO "D"

CAPACITA' FINANZIARIA CATEGORIA 9
-----------------------------------

	CLASSE E Fino a € 51.645,69	CLASSE D Fino a € 413.165,52	CLASSE C Fino a € 1.549.370,7	CLASSE B Fino a € 7.746.853,49	CLASSE A Oltre € 7.746.853,49
Bonifica dei siti	€ 33.570,00	€ 77.469,00	€ 258.228,00	€ 1.032.914,00	€ 1.807.599,00

ALLEGATO "E"

A T T E S T A Z I O N E

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO ISTITUTO O SOCIETA' HA CONCESSO AL

SIG \_\_\_\_\_ NELLA FORMA TECNICA

DI \_\_\_\_\_ UN AFFIDAMENTO DI

€ \_\_\_\_\_.